



**COMUNE DI OFFANENGO
UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
-TARSU-**

Approvazione: deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 31/08/1994

Modificazioni: deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 11/10/1994
deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 22/05/1998
deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 21/03/2005
deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2006
deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 05/03/2010

Testo in vigore dal 2010

<i>INDICE SISTEMATICO</i>

Art. 1	Istituzione della tassa
Art. 2	Servizio di nettezza urbana
Art. 3	Contenuto del regolamento
Art. 4	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art. 5	Esclusioni dalla tassa
Art. 6	Commisurazione della tassa
Art. 7	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art. 8	Parti comuni del condominio (abrogato)
Art. 9	Classi di contribuenza
Art. 10	Esenzioni
Art. 11	Riduzioni
Art. 12	Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 13	Denunce
Art. 14	Decorrenza della tassa
Art. 15	Mezzi di controllo
Art. 16	Sanzioni
Art. 17	Accertamento, riscossione e contenzioso
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del Decreto Ronchi (D. Lgs. 22/1997) ⁽¹⁾ svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19/09/1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Determinazione superficie tassabile
- sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27/07/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982 n. 915, nonché gli accessori per informatica; così come meglio definito nella tabella allegata che si ritiene parte integrante e sostanziale; (2)
 - nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; (3)
 - di assoggettare a tassazione le superfici di locali ed aree scoperte ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche (commerciali, artigianali e servizi); (3)
 - di individuare, quale limite al conferimento dei rifiuti da parte delle grosse utenze collettive ed attività produttive e di servizi, di cui al punto c) la compatibilità con le attrezzature ed i mezzi normalmente utilizzati nel periodico ed ordinario servizio di raccolta. (3)
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA' (*)	DETASSAZIONE %
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Rosticcerie	nessuna detassazione
Pasticcerie	nessuna detassazione
Lavanderie	30%
Verniciatura	30%
Galvanotecnici	30%
Fonderie	30%

(*) elenco puramente esemplificativo

Art. 6 - Commisurazione della tassa

- La tassa è composta da una quota, denominata parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota denominata parte variabile, rapportata alle quantità presunte dei rifiuti prodotti in base al numero dei componenti del nucleo familiare. (4)
- La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
- Per le utenze non domestiche produttori rifiuti individuati quali scarti vegetali ed ingombranti:

- a) per un quantitativo superiore a ton. 10 per scarti vegetali e ton. 10 per ingombranti la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è commisurata alla superficie dei locali per tutti i servizi ad esclusione della raccolta, trasporto e smaltimento/conferimento dei rifiuti individuati quali scarti vegetali ed ingombranti conferiti nella piattaforma;
- b) per un quantitativo fino a ton. 10 per scarti vegetali e ton. 10 per ingombranti il servizio di raccolta , trasporto e smaltimento/conferimento dei rifiuti individuati quali scarti vegetali ed ingombranti conferiti alla piattaforma viene sottoposto alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani in funzione della superficie dei locali;
- c) Qualora non vi siano locali tassabili per l'attività esercitata il conferimento in piattaforma di rifiuti quali scarti vegetali ed ingombranti è assoggettato al pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per l'effettivo conferimento effettuato;
- d) Qualora l'importo iscritto a tassa rifiuti solidi urbani in base alle superfici dei locali tassati assolve totalmente al costo stabilito per scarti vegetali ed ingombranti conferiti nulla è dovuto oltre alla commisurazione della tassa alla superficie dei locali.
- e) L'addebito verrà imputato all'utente come sopra individuato nell'anno successivo al conferimento, cioè quando il gestore dell'impianto trasmetterà al comune i dati (quantità conferite e tariffe applicate) necessari alla predisposizione del ruolo. (9)

Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. abrogato (10)
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza o quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8 - Parti comuni del condominio (abrogato) (11)

Art. 9 - Classi di contribuenza

(Allegato A delibera 17 del C.C. 21/03/05) (6)

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	LOCALI DESTINATI AD ABITAZIONE
1.01	Abitazione con 1 componente
1.02	Abitazione con 2 componenti
1.03	Abitazione con 3 componenti
1.04	Abitazione con 4 componenti
1.05	Abitazione con 5 o + componenti

1A + 1C	LOCALI ACCESSORI (autorimesse, cantine, ecc...)
1A/1C.01	Accessorio con 1 componente
1A/1C.02	Accessorio con 2 componenti
1A/1C.03	Accessorio con 3 componenti
1A/1C.04	Accessorio con 4 componenti
1A/1C.05	Accessorio con 5 o + componenti
2	Locali destinati ad uffici, studi professionali, commerciali, banche ed assicurazioni
3A	Locali destinati ad esercizi commerciali alimentari fino a 250 mq
3B	Locali destinati ad esercizi commerciali alimentari oltre 250 mq
3C	Locali destinati ad esercizi commerciali non alimentari fino a 400 mq
3D	Locali destinati ad esercizi commerciali non alimentari oltre 400 mq
4	Botteghe artigiane e relativi laboratori e magazzini
5	Locali destinati a stabilimenti industriali o artigianali con esclusione di rifiuti speciali, nocivi e tossici
5A	Magazzini o depositi industriali
6	Autorimesse pubbliche, teatri, cinema, sale da ballo, alberghi, ristoranti, trattorie, bar e relative cantine
7	Uffici pubblici, collettività, istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, scuole
8	Aree scoperte: campeggi, distributori carburante, sale da ballo all'aperto altre aree private ove possano prodursi rifiuti, che non costituiscano accessori o pertinenze di locali assoggettabili a tassa

Art. 10 - Esenzioni (12)

Sono esenti dalla tassa:

1. I locali degli uffici municipali, nonché quelli destinati ai servizi pubblici comunali in gestione diretta od anche costituiti in azienda speciale non municipalizzata.
2. Gli edifici destinati al culto delle religioni.
3. Gli edifici scolastici di proprietà comunale.
4. Le scuole convenzionate con l'Amministrazione Comunale.
5. Centri sociali e Gruppi Volontari operanti nel territorio comunale e/o convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 30% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D. Lgs. 507/1993. (13)
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso. (14)
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e dal soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 - Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri

di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. stesso.

Art. 16 - Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate.
2. Per quanto attiene alla procedura sanzionatoria si fa rinvio alla normativa prevista dal DPR. 472 del 18/12/1997 e dalle norme vigenti in materia. (15)

Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e dalle norme vigenti in materia. (16)

Art. 18 - Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione del D. Lgs. 507/1993, art. 59, comma 2, secondo periodo, e art. 72, commi 3,4,5, e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995 ed art. 63, commi 2, 3 e 4, art. 64, comma 2, secondo periodo e art. 66, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996. (8)

TABELLA A
RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Allegata delibera C.C. 49 del 22/05/1998 ⁽³⁾

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 22/97;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione ⁽¹⁷⁾, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiature e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- componenti elettronici;
- teli agricoli;
- apparecchiature contenenti clorofluorocarburi;
- rifiuti misti di costruzioni e demolizioni;
- lampade a scarico e tubi catodici;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Legenda articoli modificati

(1) C.C. 49 del 22/05/1998 sostituisce art. 1 comma 1: “art. 39 della Legge 22/02/1994 n. 146”

(2) C.C. 49 del 22/05/1998 sostituisce art. 5 comma 4: “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.”

(3) C.C. 49 del 22/05/1998 aggiunge all’art. 5 i commi 4a) – 4b) – 4c) – 4d) e la tabella A “Rifiuti assimilati ai rifiuti solidi urbani”

(4) C.C. 17 del 21/03/2005 sostituisce art. 6 comma 1: “La tassa a norma del 1° comma dell’art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.”

(5) C.C. 7 del 30/03/2006 inserisce all’art. 6 il comma 4

(6) C.C. 17 del 21/03/2005 sostituisce la tabella descrizione categorie ed elimina art. 9 comma 1: “Fino all’adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall’art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal pre-vigente regolamento:

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Locali destinati ad abitazione, autorimesse private
1/A	Case coloniche e case sparse situate fuori dell’area di raccolta
2	Locali destinati ad uffici, studi professionali, commerciali, banche, assicurazioni
3	a) Locali destinati ad esercizi commerciali alimentari fino a mq. 250 Locali destinati ad esercizi commerciali alimentari oltre mq. 250
3	b) Locali destinati ad esercizi commerciali non alimentari fino a mq. 400 Locali destinati ad esercizi commerciali non alimentari oltre mq. 400
4	Botteghe artigiane e relativi laboratori e magazzini
5	Locali destinati a stabilimenti industriali o artigianali con esclusione dei rifiuti speciali, nocivi e tossici
6	Autorimesse pubbliche, teatri, cinema, sale da ballo, alberghi, ristoranti, trattorie, bar e relative cantine
7	Uffici pubblici, collettività, istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, scuole
8	Aree scoperte: campeggi, distributori carburante, sale da ballo all’aperto, altre aree private ove possono prodursi rifiuti, che non costituiscono accessori o pertinenze di locali assoggettabili a tassa

(7) C.C. 17 del 21/03/2005 sostituisce l’art. 11 comma 3 lettera a): “abitazione con unico occupante: 30%”

(8) C.C. 60 del 11/10/1994 sostituisce art. 18: “Entrata in vigore - Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l’eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.”

(9) C.C. 2010 art. 6 comma 4, sostituisce “Per le utenze non domestiche la tassa è commisurata alla superficie dei locali per tutti i servizi ad esclusione del trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti e vegetali conferiti alla piattaforma. Tale servizio viene corrisposto in funzione delle effettive quantità e qualità conferite dal singolo utente all’impianto, pesate e registrate dal gestore dell’impianto, comunicati al Comune che li imputerà a consuntivo all’utente finale. (5)”

(10) C.C. 2010 art. 7 comma 2, abrogato: “Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
- b) in misura pari al ==% della tariffa se la suddetta distanza supera == mt. e fino a == mt.;
- c) in misura pari al ==% della tariffa per distanze superiori ai ==mt.”

(11) C.C. 2010 articolo 8 abrogato: “1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell’art. 5, comma 2, punto c). 2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 18 condomini;
- aumento del ==% agli alloggi siti in edifici sino a == condomini
- aumento del 3% agli alloggi siti in edifici oltre i 18 condomini.”

(12) C.C. 2010: elimina (*) Nota: Il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione della tassa secondo quanto previsto dall’art. 67 commi 1 e 3 del D. Lgs. 507/93 che recitano:

- 1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all’art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all’art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.
- 3) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta

(13)C.C. 2010 sostituisce art. 11 comma 3: “La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: ===; (7)
- b) agricoltori che occupano parte abitativa della costruzione rurale: ==%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta; ==%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: ==%;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abitano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori territorio nazionale: ==%;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 67, punto 2) del D. Lgs. 507/1993: 30%”.

(14) C.C. 2010 sostituisce art. 12 comma 3: “La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo percentuale del ==%.”

(15) C.C. 2010 elimina secondo periodo del comma 1 art. 16: “Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l’applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla L. 689/1981.” ed introduce comma 2.

(16) C.C. 2010 sostituisce art. 17 secondo periodo: “Il contenzioso, fino all’insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, è disciplinato alla stregua dell’art. 63 del D.P.R. 20/01/1988, n. 43 e dell’art. 20 del D.P.R. 26/10/1972, n. 638 e successive modificazioni.”

(17) C.C. 2010 nella Tabella A allegata, al 27° tratteggio, il termine plastificazione viene sostituito da pastificazione